



**Finanziato
dall'Unione europea**
NextGenerationEU



**MINISTERO
DELLA
CULTURA**



**REGIONE AUTONOMA
FRIULI VENEZIA GIULIA**

PROGETTO PILOTA "MILLE ANNI DI STORIA AL CENTRO DELL'EUROPA: BORGO CASTELLO CROCEVIA DI POPOLI E DI CULTURE", PNRR M1C3 INVESTIMENTO 2.1 LINEA A FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – NEXTGENERATIONEU CUP F88F2200000007

ALLEGATO 13- DISPOSIZIONI PER IL BENEFICIARIO



Sommario

DISPOSIZIONI REGOLANTI IL RAPPORTO TRA SOGGETTO ATTUATORE ESTERNO E BENEFICIARIO	2
Art. 1 - Erogazione in via anticipata dell'incentivo concesso	2
Art. 2 – Liquidazione del contributo	2
Art. 3 - Durata e termini di realizzazione del progetto	2
Art. 4 - Avvio del progetto.....	2
Art. 5 - Attuazione e variazioni del progetto	3
Art. 6 – Obblighi di rendicontazione delle attività.....	3
Art. 7 – Conclusione del progetto	3
Art. 8 - Obblighi di informazione, comunicazione e pubblicità	3
Art. 9 – Obblighi del Beneficiario	5
Art. 10 - Operazioni societarie e subentro.....	6
Art. 11 – Richiesta di anticipazione del 70%.....	6
Art. 12 – Seconda richiesta di anticipazione.....	6
Art. 13 – Saldo	6
Art. 14 - Controlli e ispezioni.....	7
Art. 15 – Annullamento, revoca e rideterminazione del contributo	7
Art. 16 - Informativa sul trattamento dei dati personali	7
Art. 17 – Frodi e corruzione.....	8
Art. 18 – Economie.....	8
Art. 19 - Disposizioni finali.....	8
Art. 20 - Rinvio	9



DISPOSIZIONI REGOLANTI IL RAPPORTO TRA SOGGETTO ATTUATORE ESTERNO E BENEFICIARIO

Art. 1 - Erogazione in via anticipata dell'incentivo concesso

1. Con il provvedimento di concessione di cui all'art. 19 del Bando invito è eventualmente disposta l'erogazione in via anticipata dell'incentivo di un importo fino al 70% (settanta per cento) dell'incentivo concesso nell'arco del primo anno di spesa (2024), sommato alla spesa eventualmente già sostenuta dal 7 giugno 2022¹.
2. Al fine di richiedere l'erogazione della prima anticipazione di cui al comma 1, è necessario spuntare l'apposita casella nell'Allegato 9 al bando invito.
3. L'anticipazione del 70% è calcolata sul primo anno di spesa (2024), sommato alla spesa eventualmente già sostenuta dal 7 giugno 2022, tenendo conto di quanto dichiarato dal soggetto nell'Allegato 10 al Bando invito_Cronoprogramma e cash flow.
4. Il SAE erogherà l'anticipazione e provvederà a comunicare a ciascun Beneficiario il decreto di liquidazione dell'anticipazione dell'incentivo concesso.

Art. 2 – Liquidazione del contributo

1. La liquidazione del contributo è subordinata:
 - a) alla verifica della regolarità contributiva nei confronti degli enti previdenziali ed assistenziali, attestata dal DURC. Qualora il DURC risulti irregolare, il SAE attiva l'intervento sostitutivo;
 - b) al rispetto della normativa in materia di aiuti di Stato;
 - c) nel caso in cui venga applicato il GBER, alla positiva verifica che il Beneficiario non sia destinatario di un ordine di recupero pendente a seguito di una decisione della Commissione europea che dichiara l'aiuto ricevuto illegale ed incompatibile con il mercato comune, attestata dalla verifica sul RNA ai sensi dell'art. 46 della L. n. 234/2012 (c.d. visura Deggendorf);
 - d) alla presentazione di idonea garanzia fideiussoria.
2. La liquidazione del contributo è sospesa nei casi di cui agli articoli 47 e 48 della L.R. n. 7/2000.
3. Nel caso in cui il Beneficiario abbia richiesto l'erogazione in via anticipata dell'incentivo e non riesca a produrre idonea garanzia fideiussoria, non potrà accedere all'erogazione in via anticipata e riceverà la liquidazione del contributo semestralmente, dopo l'approvazione del relativo rendiconto.
4. Nel caso in cui il Beneficiario opti per non richiedere l'erogazione in via anticipata dell'incentivo, riceverà la liquidazione del contributo semestralmente, dopo l'approvazione del relativo rendiconto.

Art. 3 - Durata e termini di realizzazione del progetto

1. La realizzazione delle attività previste dal progetto complessivo e da ciascun sotto-progetto esecutivo devono essere interamente completate e concludersi inderogabilmente entro il termine perentorio del **30/06/2026**, pena la decadenza del contributo, in coerenza con le tempistiche previste dal PNRR e secondo le fasi attuative che risulteranno indicate nei cronoprogrammi.

Art. 4 - Avvio del progetto

1. Pena la decadenza dal contributo, i progetti dovranno risultare avviati entro e non oltre la data del 31 marzo 2024.

¹ Come previsto dall'art. 1 del manuale di ammissibilità della spesa, "Sono ammissibili le spese effettuate a decorrere dal 7 giugno 2022 e fino al 30 giugno 2026, a condizione che soddisfino tutti i requisiti previsti dal Bando e dal presente allegato. Tale periodo di ammissibilità vale nel caso in cui il contributo concesso non configuri aiuto di Stato oppure, nel caso in cui configuri aiuto, rientri nel c.d. "de minimis" oppure nell'art. 53 del Regolamento (UE) n. 651/2014 c.d. GBER (si veda Capo 3. AIUTI DI STATO del bando). ECCEZIONE: nel caso in cui il contributo si configuri come aiuto di Stato e l'aiuto rientri negli artt. 17 o 56 del GBER, il periodo di ammissibilità della spesa decorre dalla data di presentazione della domanda e fino al 30 giugno 2026. In tutti i casi in cui nel bando e nei suoi allegati sia citata la data del 7 giugno 2022, si deve intendere richiamata anche l'eccezione di cui al comma precedente (data di presentazione della domanda)."



2. Il Capocluster di ciascuna ATS si obbliga a dare comunicazione dell'avvio del progetto complessivo al SAE mediante PEC all'indirizzo cultura@certregione.fvg.it, entro il termine di cui al comma 1 (cfr. Allegato A), specificando che con tale comunicazione si intendono avviati anche i sotto progetti esecutivi relativi al cluster di riferimento.
3. Si richiama l'attenzione sul rispetto del **principio DNSH**. Il Beneficiario è tenuto a produrre al SAE all'indirizzo PEC cultura@certregione.fvg.it, la pertinente **documentazione EX-ANTE, prima dell'inizio dell'intervento**. La documentazione, unitamente alla guida operativa è disponibile al seguente link: <https://pnrr.cultura.gov.it/guida-operativa-e-documentazione-principio-dnsh-investimento-2-1-attrattivita-dei-borghi/>.

Art. 5 - Attuazione e variazioni del progetto

1. Il Beneficiario attua il progetto nel rispetto degli obblighi, dei limiti, dei termini e delle condizioni prescritti dal presente Bando e dal decreto di concessione.
2. Il Beneficiario non può apportare variazioni al progetto o a singoli interventi/operazioni del medesimo senza la preventiva autorizzazione scritta del SAE e del Servizio VIII del MiC.
3. Qualsiasi variazione al progetto o a singoli interventi/operazioni del medesimo dovrà essere preventivamente richiesta al SAE, che inoltrerà la stessa al Servizio VIII, il quale verificherà l'ammissibilità/legittimità a termini della normativa eurounitaria e nazionale di riferimento, nonché in ragione dei seguenti vincoli/condizioni: i) la variazione non deve comportare una modifica sostanziale della tipologia/natura del progetto o dell'intervento/operazione interessata; ii) le previsioni inerenti ai target e ai milestone non possono in alcuna ipotesi essere oggetto di modifica; iii) in nessun caso potrà essere incrementato il finanziamento già concesso al progetto; iv) l'intervento/operazione interessato dalla modifica deve garantire e rispettare le finalità, gli obiettivi, i risultati attesi già valutati ai fini dell'ammissione a finanziamento.
4. Alla richiesta di variazione deve essere allegata la documentazione descrittiva delle variazioni che si intende apportare alle lavorazioni, agli allestimenti, ai servizi e alle relative voci di spesa.
5. L'esecuzione di variazioni non autorizzate comporterà l'inammissibilità a rimborso dei costi derivanti dalla variazione medesima.
6. Non saranno considerate in ogni caso ammissibili, le variazioni che prevedano uno slittamento della chiusura delle attività progettuali oltre il 30 giugno 2026, fatte salve ulteriori e successive prescrizioni in merito da parte dell'Amministrazione Titolare dell'intervento.

Art. 6 – Obblighi di rendicontazione delle attività

1. Il Beneficiario dovrà presentare con cadenza semestrale, attraverso il sistema IOL, la documentazione relativa al rendiconto di progetto, unitamente ai giustificativi di spesa e di pagamento, secondo quanto meglio dettagliato nell'Allegato B al presente allegato, facente parte integrante dello stesso.

Art. 7 – Conclusione del progetto

1. Pena la decadenza dal contributo, i progetti dovranno essere conclusi entro il termine di cui all'art. 3.
2. Si richiama l'attenzione sul rispetto del principio DNSH. Il Beneficiario è tenuto a produrre al SAE all'indirizzo PEC cultura@certregione.fvg.it, la pertinente documentazione a conclusione **dell'esecuzione dell'intervento**. La documentazione, unitamente alla guida operativa è disponibile al seguente link: <https://pnrr.cultura.gov.it/guida-operativa-e-documentazione-principio-dnsh-investimento-2-1-attrattivita-dei-borghi/>.

Art. 8 - Obblighi di informazione, comunicazione e pubblicità

1. Il Regolamento UE 2021/241 prevede all'articolo 34, paragrafo 2 che i beneficiari dei finanziamenti dell'Unione rendano nota l'origine degli stessi e ne garantiscano la visibilità, anche, ove opportuno, attraverso il logo dell'Unione e una dichiarazione adeguata sul finanziamento che recita «finanziato dall'Unione europea -



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



MINISTERO
DELLA
CULTURA



REGIONE AUTONOMA
FRIULI VENEZIA GIULIA

NextGenerationEU», in particolare quando promuovono azioni e risultati, diffondendo informazioni coerenti, efficaci e proporzionate destinate a pubblici diversi, tra cui i media e il vasto pubblico.

2. Nello specifico, i beneficiari dovranno:
 - mostrare correttamente e in modo visibile in tutte le attività di comunicazione a livello di progetto:
 - a) l'emblema dell'UE con la seguente dichiarazione "finanziato dall'Unione europea - NextGenerationEU" (fig. 1);
 - b) il logo del Ministero della Cultura (fig. 2);
 - c) il logo del Comune di Gorizia (Soggetto attuatore) (fig. 3);
 - d) il logo della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia (fig. 4);



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



MINISTERO
DELLA
CULTURA



REGIONE AUTONOMA
FRIULI VENEZIA GIULIA

Fig. 1

Fig. 2

Fig. 3

Fig. 4

- quando viene mostrato in associazione con un altro logo, l'emblema dell'Unione europea deve essere mostrato almeno con lo stesso risalto e visibilità degli altri loghi. L'emblema deve rimanere distinto e separato e non può essere modificato con l'aggiunta di altri segni visivi, marchi o testi. Oltre all'emblema, nessun'altra identità visiva o logo può essere utilizzata per evidenziare il sostegno dell'UE;
 - se del caso, utilizzare per i documenti prodotti il seguente disclaimer: "Finanziato dall'Unione europea - NextGenerationEU. I punti di vista e le opinioni espresse sono tuttavia solo quelli degli autori e non riflettono necessariamente quelli dell'Unione europea o della Commissione europea. Né l'Unione europea né la Commissione europea possono essere ritenute responsabili per essi";
 - garantire che i destinatari finali del finanziamento riconoscano l'origine e assicurino la visibilità del finanziamento dell'Unione (inserimento di specifico riferimento al fatto che il progetto titolo del progetto "**MILLE ANNI DI STORIA AL CENTRO DELL'EUROPA: BORGO CASTELLO CROCEVIA DI POPOLI E DI CULTURE**" è finanziato dal **PNRR M1C3 MISURA 2 INVESTIMENTO 2.1 LINEA A NextGenerationEU – CUP F88F2200000007**).
3. Come tutti gli altri obblighi connessi all'utilizzo dei fondi comunitari, la mancata applicazione delle regole descritte **determina il mancato riconoscimento delle spese da parte della Commissione europea e, conseguentemente, la revoca dei finanziamenti concessi**. Tutti gli adempimenti relativi alle azioni di comunicazione sono soggetti a verifica durante i controlli della spesa.
 4. L'emblema dell'Unione europea dedicato al progetto Next Generation EU è scaricabile sul sito della Commissione europea al seguente indirizzo: https://ec.europa.eu/regional_policy/en/information/logos_downloadcenter/.
 5. Le linee guida operative sull'utilizzo dell'emblema per i beneficiari dei finanziamenti dell'UE è scaricabile al seguente indirizzo: https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj43-Wt4M7_AhWK2aQKHcBhDkkQFnoECA8QAw&url=https%3A%2F%2Fcommission.europa.eu%2Fsystem%2Ffiles%2F2021-05%2Ffeu-emblem-rules_it.pdf&usg=AOvVaw3WX4OX89WmlYNNHqVQ-O-S&opi=89978449.
 6. Di seguito si forniscono alcune indicazioni operative in merito agli obblighi in materia di comunicazione e informazione previsti dall'art. 34 del Regolamento (UE) n. 241/2021.
 - A) POSTER FORMATO A3

Per gli interventi non attinenti a lavori ma esclusivamente a servizi e forniture, i beneficiari devono informare i partecipanti in merito al finanziamento ricevuto e devono prevedere almeno un poster con informazioni sul progetto (formato minimo A3) che riporti i loghi elencati precedentemente e indichi il sostegno finanziario dell'Unione, in un luogo facilmente visibile al pubblico, come l'area d'ingresso di un edificio. Qualsiasi documento, relativo all'attuazione di un'operazione usata per il pubblico, dovrà contenere una dichiarazione da cui risulti il codice progetto, il nome beneficiario e il titolo progetto, la misura e l'investimento di riferimento del PNRR.



B) CARTELLI TEMPORANEI (O DI CANTIERE)

Durante l'esecuzione dei lavori, il cartello di cantiere, oltre a tutte le indicazioni richieste dalla normativa vigente sui cantieri, dovrà rispondere anche a quanto indicato precedentemente.

C) TARGA PERMANENTE

Entro tre mesi dal completamento dell'intervento, il Beneficiario espone una targa permanente in un luogo facilmente visibile al pubblico.

Per quanto concerne la fornitura e posa in opera degli impianti tecnici (es. impianto di riscaldamento) nonché la fornitura di impianti tecnologici, di arredo, ecc., occorrerà apporre su ciascun bene (visibile) una targhetta adesiva attestante il cofinanziamento del PNRR. Il testo da riportare sulla targhetta è il seguente: **"MILLE ANNI DI STORIA AL CENTRO DELL'EUROPA: BORGO CASTELLO CROCEVIA DI POPOLI E DI CULTURE" PNRR M1C3 MISURA 2 INVESTIMENTO 2.1 LINEA A NextGenerationEU – CUP F88F22000000007.**

La documentazione fotografica attestante la fornitura e l'installazione degli impianti tecnici dovrà dimostrare anche l'apposizione della targhetta su ciascun impianto.

Art. 9 – Obblighi del Beneficiario

1. Il Beneficiario ha l'obbligo di:

- a) dare adeguata attuazione al progetto fino alla sua completa realizzazione, nel rispetto degli obblighi, dei limiti, dei termini e delle condizioni prescritti dal presente bando e suoi allegato nonché dal decreto di concessione;
- b) concludere il progetto nei modi e nei tempi previsti dal relativo cronoprogramma di progetto; in particolare si richiama l'obbligo ad assicurare l'avvio dell'intervento (mediante le necessarie comunicazioni) entro il 31 marzo 2024 e la sua conclusione entro il 30 giugno 2026;
- c) predisporre e presentare la domanda di anticipo e di rimborso del contributo nel rispetto dei termini e della modalità definite dal presente bando e suoi allegati;
- d) rispettare il divieto generale di contribuzione di cui all'articolo 31 della L.R. n. 7/2000;
- e) garantire il rispetto di quanto previsto dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale in materia di esecuzione di interventi finanziati con risorse pubbliche;
- f) rispettare l'obbligo di indicazione del Codice Unico di Progetto (CUP) su tutti gli atti amministrativi e contabili;
- g) rispettare le politiche comunitarie trasversali in materia di pari opportunità, con particolare riferimento ai principi di parità di genere e di non discriminazione, attraverso l'adozione di misure che favoriscono la parità di trattamento fra le persone quali che siano la nazionalità, il sesso, la razza, la religione o l'origine etnica, le tendenze sessuali, le convinzioni personali, disabilità, l'età e le eventuali minorazioni fisiche; in particolare, si tiene conto della possibilità di accesso per le persone con disabilità in tutte fasi della preparazione e dell'esecuzione degli interventi;
- h) realizzare gli interventi/operazioni in conformità agli orientamenti tecnici sull'applicazione del principio "non arrecare un danno significativo" (DNSH) di cui alla Comunicazione della Commissione UE 2021/C 58/01 (DNSH) e secondo le indicazioni operative opportunamente diffuse;
- i) utilizzare la Posta Elettronica Certificata (PEC) per tutte le comunicazioni rilevanti ai fini della gestione della vicenda contributiva;
- j) comunicare al SAE entro il termine di 7 (sette) giorni consecutivi le eventuali variazioni dei dati anagrafici forniti con la domanda di incentivo;
- k) consentire e agevolare ispezioni e controlli;
- l) rispettare gli obblighi di comunicazione di cui all'art. 8 su tutto il materiale prodotto e promozionale del progetto, in particolare: volantini, inviti, manifesti, messaggi pubblicitari e siti internet dedicati;
- m) tenere a disposizione del SAE, presso la propria sede:
 - la documentazione giustificativa di spesa comprovante l'effettivo sostenimento delle spese rendicontate da parte del Beneficiario;
 - la documentazione comprovante la realizzazione del progetto per il quale è stato concesso l'incentivo, in particolare, rassegne stampa, pubblicazioni e video dai quali emerge l'evidenza dell'incentivo;



- n) rispettare le disposizioni in materia di sicurezza sul lavoro ai sensi dell'articolo 73 della legge regionale 5 dicembre 2003, n. 18;
- o) rispettare le disposizioni del presente Bando in materia di aiuti di Stato;
- p) rispettare il divieto di doppio finanziamento e gli obblighi di trasparenza e di pubblicità previsti dalla normativa europea e nazionale in materia di aiuti di Stato;
- q) comunicare al SAE eventuali ulteriori finanziamenti di fonte pubblica o privata ottenuti per la realizzazione del progetto entro il termine di 7 (sette) giorni dal loro ottenimento;
- r) rispettare gli obblighi di pubblicazione previsti dall'articolo 1, commi da 125 a 127, della legge 124/2017;
- s) rispettare il rispetto del vincolo di stabilità delle operazioni di cui all'articolo 11 dell'Allegato B.

Art. 10 - Operazioni societarie e subentro

- 1. La sostituzione del Beneficiario del progetto è possibile qualora il nuovo soggetto sia un soggetto giuridico che succeda nelle attività del Beneficiario originariamente individuato in ragione di ipotesi derivanti da operazioni societarie, come la cessione, o operazioni di carattere straordinario, come trasformazioni, fusioni o scissioni. Diversamente, il SAE dovrebbe procedere a idonee e legittime procedure di selezione dei beneficiari. In ogni caso, qualsivoglia variazione è da considerare una variazione progettuale e, in quanto tale, segue l'iter autorizzatorio di cui all'art. 5.
- 2. Per quanto non espressamente previsto, in relazione alle operazioni di subentro, si applicano le disposizioni della L.R. n. 7/2000.

Art. 11 – Richiesta di anticipazione del 70%

- 1. Il Beneficiario potrà richiedere una prima tranches del contributo finanziario concesso, a titolo di anticipazione, come indicato all'art. 1.

Art. 12 – Seconda richiesta di anticipazione

- 1. Il Beneficiario potrà richiedere una seconda tranches del contributo finanziario concesso, a titolo di anticipazione, fino al 70% del contributo concesso.
- 2. L'anticipazione del 70% di cui al comma 1 è calcolata sul secondo anno di spesa (2025) tenendo conto di quanto dichiarato dal soggetto nell'Allegato 10 al Bando invito_Cronoprogramma e cash flow.
- 3. L'anticipazione non può in ogni caso superare il 100% dell'importo concesso.
- 4. Al fine di richiedere l'erogazione della seconda anticipazione di cui al comma 1, occorre presentare la richiesta via PEC all'indirizzo cultura@certregione.fvg.it, compilando l'Allegato C.
- 5. L'erogazione della seconda anticipazione non potrà essere concessa prima dell'approvazione del secondo rendiconto.
- 6. Nel caso in cui dalla somma dei primi due rendiconti si evinca che il Beneficiario abbia speso, fino al 31.12.2024, meno del 50% di quanto dichiarato nell'Allegato 10 al Bando invito_Cronoprogramma e cash flow, esso non potrà ricevere la seconda anticipazione fino alla dimostrazione di aver speso almeno il 70% di quanto dichiarato per il 2024 (sommato alla spesa eventualmente già sostenuta dal 7 giugno 2022) nell'Allegato 10_Cronoprogramma e cash flow. In tal caso, la dimostrazione della spesa sarà verificata solo attraverso i successivi rendiconti (quindi a partire dal terzo rendiconto in poi).
- 7. Per la rendicontazione della somma anticipata si veda l'Allegato B.

Art. 13 – Saldo

- 1. Il saldo del contributo concesso verrà erogato dopo l'approvazione dell'ultimo rendiconto riferito al sotto-progetto esecutivo.
- 2. Per la rendicontazione del saldo si veda l'Allegato B.



Art. 14 - Controlli e ispezioni

1. Nel corso dell'intero procedimento per addivenire all'ammissione, alla concessione ed alla liquidazione del contributo, nonché per tutta la durata degli obblighi e dei vincoli di destinazione a carico dei beneficiari, possono essere disposte ispezioni e controlli da parte del SAE, del Soggetto Attuatore, dell'Amministrazione statale e dell'Unione europea, anche a campione.
1. Il Soggetto Attuatore Esterno effettua controlli amministrativi e controlli in loco.
2. I controlli amministrativi sono effettuati sul 100% dei rendiconti allegati alle domande di rimborso del contributo presentate da ciascun Beneficiario.

Art. 15 – Annullamento, revoca e rideterminazione del contributo

1. Il provvedimento di concessione del contributo è annullato qualora ricorrano le condizioni di cui all'art. 49 commi 1 e 3 della L.R. n. 7/2000.
2. Il provvedimento di concessione del contributo è revocato per effetto della decadenza del Beneficiario dal diritto al contributo intervenuta in conseguenza:
 - a) della rinuncia del Beneficiario stesso;
 - b) della perdita dei requisiti di ammissibilità soggettiva di cui all'articolo 5 del Bando invito;
 - c) della perdita dei requisiti, riferiti ai progetti, di cui all'art. 6 del Bando invito;
 - d) dell'adozione di variazioni al progetto senza presentazione della domanda di variazione di cui all'articolo 5 del presente Allegato;
 - e) dell'inadempimento del Beneficiario agli obblighi di cui al presente Bando, compresi quelli relativi all'ammissibilità della spesa e delle disposizioni in materia di aiuti di Stato, nonché dell'inadempimento dovuto alla mancata esecuzione di parte o tutta dell'attività prevista dal progetto complessivo e/o sotto-progetto esecutivo;
 - f) negli altri casi previsti dal Bando o dai suoi allegati.
3. La revoca parziale comporta la rideterminazione proporzionale del contributo concesso.
4. Il provvedimento di concessione del contributo è, altresì, revocato totalmente o parzialmente a seguito della decadenza dal diritto al contributo, qualora sia accertata la non veridicità del contenuto di una dichiarazione sostitutiva.
5. Il SAE comunica al Beneficiario l'avvio del procedimento di annullamento o di revoca del provvedimento di concessione del contributo. Le somme eventualmente erogate sono restituite secondo le modalità previste agli articoli 49 e 50 della L.R. n. 7/2000.
6. I provvedimenti di annullamento o di revoca sono adottati entro il termine di 90 (novanta) giorni, decorrenti dalla comunicazione di cui al comma precedente.
7. Se i contributi concessi non sono utilizzati in tutto o in parte in conformità alle finalità previste o non sono rispettati i tempi di realizzazione, la Responsabile del procedimento potrà disporre la revoca totale o parziale del contributo e/o la rideterminazione del contributo.
8. In caso di entrate nette il contributo sarà rideterminato proporzionalmente.
9. Nel caso in cui il Beneficiario rinunci al contributo successivamente all'accettazione dello stesso, si procederà a revoca del contributo e all'applicazione degli interessi di cui all'art. 49 e 50 della L.R. n. 7/2000.

Art. 16 - Informativa sul trattamento dei dati personali

1. Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è la Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, rappresentata dal Presidente. Piazza dell'Unità d'Italia 1, 34121 Trieste tel: +39 040 3773710 e-mail: presidente@regione.fvg.it PEC: regione.friuliveneziagiulia@certregione.fvg.it.
2. Il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) è raggiungibile al seguente indirizzo: Piazza dell'Unità d'Italia 1, 34121 Trieste. e-mail: privacy@regione.fvg.it PEC: privacy@certregione.fvg.it.
3. Insiel S.p.A. è il Responsabile del trattamento dei Dati Personali connesso all'erogazione dei servizi oggetto del "Disciplinare per l'affidamento in-house delle attività relative allo sviluppo e gestione del Sistema Informativo Integrato Regionale e delle infrastrutture di telecomunicazione da parte della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia alla Società Insiel S.p.A."



4. Finalità del trattamento e natura del conferimento dei dati.
I dati personali del rappresentante legale delle associazioni/cooperative/impresе o del responsabile del procedimento (nome e cognome, luogo e data di nascita), o del soggetto munito di procura alla presentazione della domanda sono richiesti al fine di identificare il soggetto che firma l'istanza o la dichiarazione. Sono inoltre richiesti recapiti telefonici e indirizzi mail e di eventuale altra persona referente per la pratica al fine di agevolare le comunicazioni, inerenti l'istruttoria o la successiva gestione della pratica, che possono avvenire per le vie brevi. Nel caso di enti privati tali recapiti possono coincidere con quelli personali delle persone fisiche coinvolte. Nel primo caso, e cioè nel caso dei dati personali del rappresentante legale delle associazioni/cooperative o del responsabile del procedimento o del soggetto munito di procura alla presentazione della domanda, si tratta di dati obbligatori, senza i quali il documento risulterebbe incompleto. Nel secondo caso, e cioè per quanto riguarda i recapiti telefonici e indirizzi mail e di eventuale altra persona referente per la pratica, si tratta di dati facoltativi, in quanto per le comunicazioni potrebbero essere utilizzati i recapiti istituzionali dell'Ente pubblico o dell'associazione.
5. Modalità di trattamento dei dati.
In relazione alla finalità descritta, il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici con logiche strettamente correlate alla finalità sopra evidenziata e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.
6. Categorie di destinatari dei dati personali.
I dati personali potranno essere conosciuti esclusivamente dai dipendenti della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia. Tali dati possono inoltre essere comunicati agli organi preposti ad eventuali indagini o controlli in caso di richieste specifiche da parte dei citati Enti.
7. Periodo di conservazione.
I dati richiesti sono inseriti nella modulistica predisposta dall'Amministrazione assieme a tutte le altre informazioni necessarie per la trattazione della pratica. Quindi sono soggetti alle norme che disciplinano la conservazione e lo scarto dei documenti d'archivio dell'amministrazione regionale che ne prevedono il mantenimento nell'archivio di deposito per (almeno) 15 anni dalla data di chiusura del fascicolo (vedi DPGR 309/Pres. dd. 4 ottobre 1999, attuativo della LR 11/1999).
8. L'interessato ha il diritto di accesso ai propri dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione al loro trattamento nei casi previsti dal Regolamento. Inoltre l'interessato ha il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali.

Art. 17 – Frodi e corruzione

1. Il beneficiario si impegna ad adottare tutte le misure necessarie a prevenire, individuare e correggere le irregolarità, le frodi, i conflitti di interesse e ad evitare il rischio di doppio finanziamento pubblico degli interventi, nonché attivare le necessarie misure correttive volte a ripristinare la legittimità delle spese riferibili all'attuazione dei progetti.

Art. 18 – Economie

1. Ai sensi dell'art. 6 "Utilizzo delle economie" del Decreto SG n. 453/2022 di assegnazione delle risorse, tutte le economie, da qualsiasi provenienza, rientrano nella disponibilità del Ministero della cultura che può disporre, previa opportuna valutazione collegata al rispetto dei principi e delle tempistiche attuative previste dal PNRR. Il Soggetto Attuatore ha facoltà di farne esplicita richiesta di utilizzo presentando argomentata nota e allegando il quadro economico con evidenza delle economie di procedimento maturate. Sulla base dell'istruttoria condotta, il Servizio VIII valuterà se concedere l'autorizzazione all'utilizzo delle economie, dandone apposita comunicazione al Soggetto Attuatore interessato.

Art. 19 - Disposizioni finali

1. Il Direttore centrale competente in materia di attività culturali provvede ad adottare con proprio decreto da pubblicare sul sito istituzionale www.regione.fvg.it, nella sezione dedicata alle attività culturali, eventuali rettifiche, integrazioni e adeguamenti delle disposizioni del bando.



2. Per tutte le controversie relative ai rapporti tra il Soggetto Attuatore Esterno ed il Beneficiario è competente, in via esclusiva, il Foro di Trieste.

Art. 20 - Rinvio

1. Per quanto non previsto dalle disposizioni del presente Bando, si rinvia alla L.R. n. 7/2000 e successive modifiche ed integrazioni, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 7, comma 29, della L.R. 23 gennaio 2007, n. 1 (Legge finanziaria 2007) in relazione alla deroga al divieto generale di contribuzione di cui all'articolo 31 della citata legge regionale 7/2000.
2. Ai sensi dell'articolo 38 bis della L.R. n. 7/2000, *"per quanto attiene alla normativa di incentivo alle imprese, il rinvio a leggi, regolamenti e atti comunitari effettuato da leggi e regolamenti regionali, salva diversa ed espressa disposizione, si intende effettuato al testo vigente dei medesimi, comprensivo delle modifiche e integrazioni intervenute successivamente alla loro emanazione"*.